

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

64° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI VENERDÌ 10 OTTOBRE 1986

**Presidenza del Presidente FRANZA
indi del Vice Presidente GIUST**

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

«Unificazione della durata della ferma di leva» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti le norme per il servizio di leva» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«Norme sul servizio militare di leva» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

- FRANZA (PSDI)	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
- GIUST (DC)	3, 8, 11 e <i>passim</i>
BOLDRINI (PCI)	6, 8, 19
BUTINI (DC), relatore alla Commissione	3, 4, 5 e <i>passim</i>
FERRARA Maurizio (PCI)	8, 19
FERRARA SALUTE (PRI)	6, 8
FINESTRA (MSI-DN)	14
GIACCHÈ (PCI)	5, 6, 7 e <i>passim</i>
MILANI Eliseo (Sin. Ind.)	3, 5, 6 e <i>passim</i>
OLCESE, sottosegretario di Stato per la difesa	7, 8, 9 e <i>passim</i>
ORIANA (DC)	8, 9, 13 e <i>passim</i>

**Presidenza
del Presidente FRANZA**

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata**» (891), d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Cristofori; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

«**Unificazione della durata della ferma di leva**» (73), d'iniziativa dei senatori Signori ed altri

«**Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti le norme per il servizio di leva**» (325), d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri

«**Norme sul servizio militare di leva**» (986), d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata», d'iniziativa dei deputati Baracetti ed altri; Perrone ed altri; Amodeo e Ferrari Marte; Carlotto ed altri; Lobianco ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati; «Unificazione della durata della ferma di leva», d'iniziativa dei senatori Signori ed altri; «Integrazioni all'articolo 22 della legge 31 maggio 1975, n. 191, riguardanti le norme per il servizio di leva», d'iniziativa dei senatori Jervolino Russo ed altri; «Norme sul servizio militare di leva», d'iniziativa dei senatori Schietroma ed altri.

Riprendiamo la trattazione congiunta dei provvedimenti sospesa nella seduta di ieri.

Il ministro Spadolini ha espresso l'intenzione di partecipare personalmente alla discussione dell'articolo 22, e ha pertanto richiesto di rinviarne l'esame ad un'altra seduta. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'articolo 23. Ne do lettura:

Art. 23.

I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività

operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

È fatto divieto di impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma.

Sull'articolo 23 il comitato ristretto ha presentato un emendamento interamente sostitutivo, di cui do lettura:

«I militari di leva sono impiegati esclusivamente per le esigenze connesse con le attività operative, logistiche, addestrative e riguardanti il benessere del personale militare ed i servizi generali di caserma.

La durata dell'impiego dei militari di leva per le esigenze di benessere del personale militare e dei servizi generali in caserma non può superare il periodo di 6 mesi.

È vietato impiegare i militari di leva per esigenze diverse da quelle indicate nella presente legge, fatta eccezione per gli impieghi previsti dalla legge 2 maggio 1984, n. 111.

Sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente articolo, il Ministro della difesa riferisce annualmente al Parlamento, specificando analiticamente le mansioni e gli impieghi cui sono stati adibiti i militari di leva in attuazione dei principi di cui al precedente primo comma.

Per ogni altra esigenza necessaria al funzionamento degli enti militari si fa fronte progressivamente alla sostituzione del personale militare, attualmente impiegato, con personale civile, anche ricorrendo a quote di congedati della ferma di leva prolungata nelle misure percentuali da stabilirsi con decreto del Ministro della difesa».

Sono stati presentati altri emendamenti.

Il primo reca le firme dei senatori Milani Eliseo e Fiori e tende ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: «nella presente legge» le seguenti parole: «sono salve le disposizioni di legge per l'impiego di militari di leva quali accompagnatori di grandi invalidi».

Il secondo, di analogo contenuto, presentato dal senatore Giust, al secondo comma, dopo le parole: «nella presente legge», intende aggiungere le seguenti parole: «fatta eccezione per gli accompagnatori di grandi invalidi di cui alla legge n. 111 del 1984».

GIUST. Ritiro l'emendamento da me presentato in quanto assorbito dal testo del comitato ristretto.

MILANI Eliseo. Anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Sul testo del comitato ristretto il senatore Fallucchi ha presentato un subemendamento soppressivo del secondo comma. Data l'assenza del proponente, e poichè nessuno lo fa proprio, dichiaro decaduto tale subemendamento.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. L'articolo 23 pervenutoci dalla Camera dei deputati, che riguarda le condizioni in cui si realizza l'impiego dei militari di leva e le sue limitazioni, ha ommesso - credo per una dimenticanza - la menzione dell'impiego dei militari in servizio di leva per l'accompagnamento dei grandi invalidi. La prima preoccupazione del comitato ristretto è stata quella di ripristinare questa condizione, la cui assenza aveva destato grandi proteste tra gli interessati.

Il testo che il comitato ristretto propone si articola in questo modo. Stabilisce che i militari di leva siano impiegati esclusivamente per le attività operative, logistiche, addestrative nonchè naturalmente per le attività di servizio generale di caserma. Introduce una limitazione temporale all'impiego dei militari in servizio di leva per le esigenze del benessere del personale militare e per i servizi generali, prevedendo che tale periodo non debba superare i sei mesi, onde consentire un minimo di rotazione ed anche una certa equità fra i militari di leva.

Il terzo comma, richiamando la legge del 2 maggio 1984, n. 111, ristabilisce il principio che i militari di leva possono essere utilizzati come accompagnatori di grandi invalidi.

Il quarto comma stabilisce che il Ministro della difesa riferisca annualmente al Parla-

mento, specificando mansioni e impieghi dei militari di leva.

Il quinto comma, che ritengo abbastanza rilevante per il funzionamento degli organismi militari, prevede che il personale di leva possa essere progressivamente sostituito dal personale civile, utilizzando eventualmente - in ambiti da ricondurre ad attività civili - anche il personale congedato della ferma prolungata prevedendo così, nei limiti del possibile, uno sbocco concreto per tale personale.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, sono favorevole all'approvazione dell'articolo in esame, anche se con qualche riserva. Vi sono servizi di caserma che normalmente non attengono alla prestazione del servizio militare vero e proprio. Ad esempio, un conto approssimativo dà come risultato che circa 25.000 militari prestano servizio presso le varie mense. È discutibile il fatto che, con la locuzione «benessere del personale militare», si cerchi in qualche modo di offrire una copertura a questa situazione, anche se, a mio parere, tali servizi potrebbero non far parte dei compiti propri dei militari e potrebbero invece essere affidati a personale civile senza creare scandalo. Dico ciò anche se capisco che siamo lontani da una possibile determinazione di questo tipo, cioè dal fatto che il militare di leva abbia mansioni ben precise e venga reclutato in funzione di obiettivi prestabiliti, cosicchè attività di questo tipo dovrebbero essere escluse.

Ho poi avvertito che, per quanto si tenda a limitare la cosiddetta attività servile, capita ad ognuno di noi di osservare che, di fatto, l'impiego dei militari di leva avviene per un'area di interventi e per attività che nulla hanno a che fare con quelle previste dal disegno di legge in esame. Ad esempio, è possibile vedere militari di leva impiegati come autisti in circostanze che esulano dalle attività proprie dei militari aventi quell'incarico. È chiaro che, da questo punto di vista, chi decide è colui il quale gestisce l'apparato nel suo complesso, quindi chi ha la responsabilità politica.

Sollevo la questione perchè ritengo che non si possa consentire che tale situazione si perpetui nel tempo. È bene però che si sappia

che queste storture esistono, che vi sono degli impieghi difformi rispetto ai motivi che sono alla base del reclutamento dei giovani e che questi impieghi non dovrebbero essere autorizzati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 23 nel testo proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Art. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei militari, in sede di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro che per comportamento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista».

A questo articolo è stato presentato un emendamento interamente sostitutivo da parte del comitato ristretto.

Ne do lettura:

«L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è

subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato».

A questo emendamento sono stati presentati due subemendamenti da parte dei senatori Milani Eliseo e Fiori. Il primo tende a sostituire, nel primo capoverso, le parole: «È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari» con le seguenti: «È altresì vietata l'annotazione sulle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi».

Il secondo subemendamento tende a sostituire, al secondo capoverso dell'articolo 17 della legge n. 382 del 1978, le parole da «per comportamento» fino alla fine, con le seguenti: «abbiano subito condanne o siano sottoposti a procedimento penale per reati contro la personalità dello Stato, per reati militari, per reati punibili con pena superiore a due anni di reclusione o per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

BUTINI, relatore alla Commissione. L'articolo 24 del disegno di legge in esame fa riferimento all'articolo 17 della legge n. 382 del 1978. Esso ha per oggetto il divieto di discriminazione per motivi politici o ideologici. Avevo presentato al comitato ristretto un testo sostanzialmente rielaborato. La discussione è stata lunga ed un punto di mediazione praticabile è stato trovato nel riproporre all'attuazione della Commissione il testo della Camera, modificato in due punti che ora illustrerò. Qualche opinione suggerirebbe di sopprimere l'articolo 24, lasciando in vigore l'articolo 17 della legge n. 382 del 1978 nella sua attuale formulazione. Su una proposta del genere non avrei particolari obiezioni da fare, soprattutto se il Presidente e la Commissione riterranno che l'articolo 17 della citata legge n. 382 soddisfi già le esigenze delicatissime di questa disciplina.

Nel dettaglio, voglio evidenziare che il comitato ristretto ha aggiunto il caso di attribuzione di incarico a quelli già elencati nel testo dell'articolo 24, approvato dalla Camera dei deputati, casi per i quali si fa divieto di discriminazioni per motivi politici o ideologici. A proposito di tale divieto, il testo dell'articolo è stato fatto oggetto di critiche nel senso che potrebbe sembrare che, al di fuori dei casi previsti, siano ammesse discriminazioni per motivi politici o ideologici.

In effetti tale rischio teorico esiste e questa è una delle ragioni che suggeriscono di continuare a fare ricorso all'articolo 17 della legge n. 382 del 1978. Nella parte finale dell'emendamento, inoltre, il comitato ristretto ha voluto richiamarsi anche alle ragioni di sicurezza dello Stato perchè la materia ha attinenza a questo aspetto.

MILANI Eliseo. I subemendamenti da noi presentati tendono a ricondurre tutta la materia alla normativa stabilita dalla legge di principi sulla disciplina militare. Preliminarmente voglio comunque dire che, se il relatore è dell'opinione che l'articolo 17 della legge n. 382 del 1978 regoli in modo più compiuto la materia e quindi ritiene di proporre la soppressione dell'articolo in esame, esprimo il mio consenso a tale proposta.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Posso anche formalizzare un emendamento soppressivo se vi è una volontà in tal senso da parte della Commissione. Altrimenti, qualora non vi sia intesa, dovrei insistere sul testo del comitato ristretto.

GIACCHÈ. Ritengo che il testo del comitato ristretto non si presti agli equivoci di cui si è detto. A me pare che costituisca una precisazione importante di quanto stabilito con l'articolo 17 della legge n. 382 del 1978. Il fatto stesso che la Camera abbia incluso l'articolo 24 comporta che, se anzichè perfezionarlo lo sopprimiamo, ciò potrebbe avere un significato politico. Ribadisco quindi che sarebbe opportuno mantenere il testo del comitato ristretto ed eventualmente modificarlo.

MILANI Eliseo. Ritengo invece che la norma, così come formulata dal comitato ristret-

to, vada abolita perchè ho dei dubbi che essa sia modificativa in meglio.

Tornando all'illustrazione dei subemendamenti da me presentati, il primo prende atto che comunque le schede di valutazione personale esistono. Partendo da tale presupposto, si intende far sì che su tali schede non vengano prese in considerazione, a fini discriminatori, le opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari. Si tratta di una formulazione più estensiva rispetto al testo del comitato ristretto con la quale si vuole evitare che possano essere annotate sulle schede personali, delle quali peraltro riconosco l'utilità, informazioni che non avrebbero invece utilità alcuna se non quella di consentire ingiuste discriminazioni.

Il comitato ristretto ha proposto di modificare il secondo comma dell'articolo 24 nel seguente modo: «L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato». Ritengo che questo comma sia molto generico e che contenga una disposizione che non ha niente a che vedere con il codice penale. È necessario invece inserire una norma che escluda i militari da incarichi e da responsabilità sulla base di indicazioni precise, cioè di fattispecie penali. Proprio a tal fine, onorevoli senatori, ho presentato un emendamento che comunque salvaguarda il contenuto e la sostanza dell'emendamento del comitato ristretto, formulato in forma generica e giuridicamente impropria. Pertanto, propongo di sostituire, al secondo comma dell'emendamento del comitato ristretto all'articolo 24, le parole da «per comportamento» fino alla fine con le seguenti: «abbiano subito condanne o siano sottoposti a procedimento penale per reati contro la personalità dello Stato, per reati militari, per reati punibili con pena superiore a due anni di reclusione o per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico». In questa formula vengono indicati i reati contro lo

Stato, di sovversione e così via previsti dal codice penale e dal codice militare.

Evitiamo così di introdurre una norma generale che non risolve il problema ed indichiamo contemporaneamente quali sono i motivi giuridicamente fondati che possono escludere i militari dalla conoscenza di informazioni segrete.

Comunque, se la Commissione si orientasse per la soppressione dell'articolo in esame, ritirerei i miei subemendamenti e mi dichiarerei favorevole ad essa.

BOLDRINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente per rivolgermi soprattutto, all'onorevole relatore, senatore Butini. La Camera dei deputati ha, secondo me, giustamente puntualizzato e ribadito nell'articolo 24, alcuni principi fondamentali che sono stati opportunamente emendati dal comitato ristretto. Pertanto, non capisco per quale motivo si voglia sopprimere l'articolo 24 quando siamo in presenza di una seria riformulazione di principi già acquisiti dal nostro ordinamento.

BUTINI, relatore alla Commissione. Senatore Boldrini, ho dichiarato che di fronte all'unanimità della Commissione non avrei avuto alcuna difficoltà a condividere la soppressione dell'articolo che stiamo esaminando; nel caso contrario, rimarrò fermo alle modifiche proposte dal comitato ristretto. Ho assunto questa posizione per non contrapporre il mio orientamento a quello eventuale della Commissione.

GIACCHÈ. Onorevole Presidente, a questo punto della discussione riterrei opportuno rileggere attentamente l'articolo 17 della legge n. 382 del 1978 per confrontarlo con l'articolo 24 del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. L'articolo 17 della legge n. 382 del 1978 è il seguente: «È vietato l'uso delle schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari.

Sono esclusi da procedimenti di accertamento soggettivo riguardanti l'ammissibilità alla conoscenza di dati e di informazioni segreti e riservati i militari che per comporta-

mento o azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana e antifascista».

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, ribadisco la posizione che ho assunto.

MILANI Eliseo. Signor Presidente, rimango dell'opinione che è opportuno sopprimere questo articolo, in quanto troppo generico ed ambiguo. Ho presentato, quindi, due subemendamenti proprio per introdurre riferimenti precisi ed espliciti.

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, sono favorevole al primo subemendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori, in quanto specifica che è vietata sulle schede informative l'annotazione di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali, o comunque idonee ai fini di discriminazione politica dei militari stessi. Sono, invece, contrario al secondo subemendamento. Infatti, non ritengo opportuno affrontare una discussione che potrebbe allungare i tempi di approvazione di questo disegno di legge e che riguarda una materia molto delicata. Tuttavia, devo sottolineare che se procediamo a specificazioni per configurare penalmente un comportamento, ci troveremo di fronte ad enormi difficoltà. Sono dell'avviso che il codice penale è più politico di qualsiasi altra legge, per cui una fattispecie che oggi viene configurata come reato domani non lo potrebbe più essere. Pertanto, siccome si tratta di sicurezza dello Stato, è preferibile non qualificare le fattispecie penali costringendole entro uno schema rigido, in quanto si tratta di reati che possono subire variazioni a seconda del momento politico. In base a tali riserve fondamentali mi dichiaro contrario.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo solamente per dichiararmi contrario ai subemendamenti presentati dai senatori Milani Eliseo e Fiori e favorevole all'emendamento proposto dal comitato ristretto.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori, associandomi al relatore, mi esprimo favorevolmente sul primo subemendamento proposto dai senatori Milani Eliseo e Fiori e contrario al secondo subemendamento.

GIACCHÈ. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento proposto dal comitato ristretto modificato dal primo subemendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori; sono invece contrario al secondo subemendamento da loro presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, passiamo alla votazione.

Metto ai voti il primo subemendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori tendente a sostituire nel primo comma dell'emendamento all'articolo 24 proposto dal comitato ristretto le parole: «È altresì vietato l'uso di schede informative ai fini di discriminazione politica dei militari» con le seguenti: «È altresì vietata l'annotazione sulle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi».

È approvato.

Metto ai voti il secondo subemendamento presentato dai senatori Milani Eliseo e Fiori tendente a sostituire al secondo comma dell'emendamento all'articolo 24 del comitato ristretto le parole da «per comportamento» fino alla fine con le seguenti: «abbiano subito condanne o siano sottoposti a procedimento penale per reati contro la personalità dello Stato, per reati militari, per reati punibili con pena superiore a due anni di reclusione o per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico».

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 24 nel testo proposto dal comitato ristretto, che, con la modifica testè approvata, risulta così formulato:

Art. 24.

L'articolo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. - Nei confronti dei militari, in sede di attribuzione di incarico, di assegnazione o di trasferimento a comandi, a enti, a reparti, ad armi o a specializzazioni, sono vietate le discriminazioni per motivi politici o ideologici. È altresì vietata l'annotazione sulle schede informative personali di notizie relative alle opinioni politiche, religiose o sindacali dei militari, o comunque idonee a fini di discriminazione politica dei militari stessi.

L'ammissibilità dei militari alla conoscenza di informazioni e dati segreti o riservati è subordinata a preventivi procedimenti di accertamento soggettivo, a seguito dei quali devono essere comunque esclusi coloro il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato».

È approvato.

Art. 25.

Parte integrante della formazione del militare di leva è la preparazione civica da svolgere presso i comandi, i reparti e gli enti delle Forze armate, secondo un programma fissato dal Ministro della difesa, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Tale programma comprende nozioni sull'ordinamento costituzionale dello Stato e sulla storia moderna e contemporanea, con specifico riferimento al processo unitario nazionale, alla fondazione della Repubblica, alla Costituzione e alle sue norme di attuazione, all'ordinamento delle Forze armate - ivi compresa la legge 11 luglio 1978, n. 382 - e alle norme del diritto penale militare.

I membri delle Commissioni difesa del Parlamento hanno diritto ad assistere alle attività di cui al primo comma, previa comunicazione al comandante del reparto o dell'ente militare preposto allo svolgimento del programma relativo alla preparazione civica.

Nelle occasioni ritenute più significative, i comandi di corpo invitano le autorità civili e i presidenti delle associazioni combattentistiche e partigiane a presenziare alle attività di cui al precedente primo comma.

A questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Giust tendente a sostituire, al quarto comma, le parole: «combattentistiche e partigiane», con la parola: «combattenti».

GIUST. Signor Presidente, anche se rimetto la valutazione dell'emendamento alla Commissione, mi sembra abbastanza improprio mantenere questa distinzione fra le associazioni combattentistiche e quelle partigiane per cui propongo di comprenderle entrambe nella parola «combattenti». Comunque, non avendo alcuna rilevanza, mi rimetto alla Commissione.

BOLDRINI. Senatore Giust, tale distinzione è stata mantenuta opportunamente in quanto vi sono alcune associazioni partigiane regolamentate e riconosciute.

GIUST. Signor Presidente, onorevoli senatori, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Il senatore Giacchè ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 25, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 25-bis.

«Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare circa la ripartizione e i programmi di impiego dei fondi stanziati per tutte le attività relative al benessere del personale militare».

GIACCHÈ. Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo emendamento propongo di estendere le funzioni degli organismi rappre-

sentativi militari ad un campo che riguarda le attività relative al benessere del personale militare, cioè inerente ai problemi della condizione del personale che vive nelle caserme. Precisamente si prevede che questi organismi rappresentativi possano concordare con i comandi la ripartizione ed i programmi di impiego dei fondi stanziati appunto per tutte le attività relative al benessere del personale militare.

FERRARA SALUTE. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Giacchè un chiarimento sul concetto di benessere: questo è un termine generico.

GIACCHÈ. Esiste una commissione per il benessere del personale. Quindi il termine è inteso in senso tecnico e specifico.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Cerchiamo di non trasformare l'Italia in una perenne assemblea di condominio!

ORIANA. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento in esame perchè compiremmo un'operazione che definirei - per non usare termini gravi - eccessivamente populistica. Togliamo ad un organismo alcune facoltà per concederle ad altre persone, ma il principio rimane lo stesso. Peraltro questo argomento non ha molto a che vedere con il provvedimento in esame.

FERRARA Maurizio. Signor Presidente, condivido la posizione espressa dal senatore Giacchè. Sono anch'io d'accordo che è estremamente difficile innovare in questa materia, ma qui si tratta di prevedere una consultazione. Non si esageri: anch'io non sono d'accordo sulla creazione di un condominio perenne. Lei stesso, signor Sottosegretario, ha detto che la consultazione è necessaria se giusta, ma allora prevediamola espressamente. In tal caso infatti ci sarebbe la possibilità che essa venga attuata un po' meglio di quanto non avvenga ora.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Il Governo ha affermato che non bisogna trasformare l'Italia in un'assemblea di condominio permanente ed io sono d'accordo. Senatore

Giacchè, che queste procedure si seguano è chiaro, ma prevederle in un disegno di legge significa emanare delle norme ovviamente vincolanti. Come è chiaro, le procedure di questo tipo impediscono lo snellimento anche delle spese: è un'esperienza che abbiamo fatto in tutti i campi. Sarebbe diverso se istituissimo rapporti di consultazione tra i due organi, ma la norma prevede un vero e proprio rapporto di cogestione. La mia esperienza - come credo quella di tutti i colleghi - è che quando vi sono rapporti di questo tipo il sistema non funziona più.

GIACCHÈ. Possiamo anche stabilire che gli organismi di rappresentanza militare siano consultati e non concordino con i comandi militari in materia.

ORIANA. Ma questa consultazione viene fatta normalmente!

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Ad ogni modo, il relatore si rimette alla valutazione del Governo.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono contrario a qualsiasi norma che introduca sistemi o procedure poco chiari o nitidi di consultazione. L'esperienza in questi ultimi quindici anni è stata ovunque negativa, dai consigli di fabbrica ai decreti delegati. Quindi, a nome del Governo, mi oppongo all'emendamento in esame, salvo la previsione di una disposizione molto più ristretta che rispecchi quanto avviene già nella realtà.

GIACCHÈ. Signor Presidente, mi permetto di insistere sull'emendamento perchè stiamo discutendo questo provvedimento nel momento in cui più che di benessere bisognerebbe parlare di malessere del personale militare. Il nostro intendimento non è di sottrarre alcune competenze e funzioni di governo alle autorità militari, ma di fare in modo di accrescere quegli elementi di partecipazione che facciano sentire coinvolti i militari negli sforzi che l'amministrazione compie. Nel 1978 sono state istituite le rappresentanze militari, che non hanno compiti attinenti alle funzioni del comando, ma hanno compiti di consulenza.

Peraltro, ho ridotto il mio emendamento alla previsione della consulenza pensando di andare incontro alle preoccupazioni del Governo; in effetti, però, si tratta di una funzione specifica nei confronti del personale. Le rappresentanze militari hanno compiti non generici: quando noi parliamo della necessità di arricchire la vita che si svolge nelle caserme, dal punto di vista culturale, sportivo, di inserimento nelle comunità locali, dobbiamo in ogni caso fare riferimento all'attività delle rappresentanze militari poichè queste creano sicuramente un contributo essenziale per il maggior benessere del personale.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo aggiuntivo 25-bis presentato dal senatore Giacchè, con l'intesa che si tratti di consultazione e non di accordo.

Non è approvato.

Art. 26.

L'autorità sportiva, condotta da istruttori qualificati, è altresì parte integrante della formazione del militare di leva.

Di conseguenza, i programmi di istruzione devono comprendere appositi periodi destinati alla anzidetta attività.

È approvato.

Art. 27.

Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti, riconosciuti di livello nazionale da una specifica commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle

Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del precedente comma, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della chiamata alle armi degli interessati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti da parte del comitato ristretto:

al quinto comma, dopo la parola: «militari», aggiungere le parole: «di cui al precedente terzo comma», e, dopo la parola: «appartenenza», aggiungere: «compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio»;

al sesto comma, invece, sostituire le parole: «della chiamata alle armi» con le altre: «della partenza del contingente di appartenenza degli interessati».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, si tratta di modeste modifiche del testo approvato dalla Camera dei deputati.

In primo luogo viene specificato «di cui al precedente terzo comma» dopo la parola «militari», perché si è inteso chiarire ulteriormente la norma di cui al quinto comma.

Sempre al quinto comma, dopo la parola «appartenenza», si propone di aggiungere le parole: «compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio».

Al sesto comma l'emendamento è di carattere tecnico; la sostituzione delle parole «della chiamata alle armi» con le altre: «della partenza del contingente di appartenenza degli

interessati», è una questione di gestione amministrativa degli obbligati alla leva.

Credo si tratti di modifiche che si potrebbero approvare rapidamente senza lunghe discussioni.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Concordo col relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento testè illustrato dal relatore e tendente ad aggiungere, al quinto comma, le parole: «di cui al precedente terzo comma», dopo la parola: «militari».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo, sempre al quinto comma, delle parole: «compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio» dopo la parola: «appartenenza».

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle parole: «della chiamata alle armi», di cui al sesto comma, con le altre: «della partenza del contingente di appartenenza degli interessati».

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 27 il quale, con le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 27.

«Le Forze armate, nell'ambito delle attività loro assegnate, sono tenute a facilitare la partecipazione dei militari di leva allo svolgimento di attività sportive.

I comandi responsabili, coadiuvati dagli organi di base della rappresentanza militare, nell'ambito del territorio del presidio, concordano le necessarie iniziative con le associazioni, le società e le istituzioni sportive e ricreative del luogo.

I militari di leva che risultano atleti riconosciuti di livello nazionale da una specifica

commissione, composta dai rappresentanti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Forze armate, sono autorizzati ad esercitare la pratica delle discipline sportive compatibilmente con gli obblighi di servizio e secondo quanto previsto da un apposito regolamento, emanato dal Ministro della difesa con proprio decreto.

I suddetti militari vengono assegnati ai centri sportivi di Forza armata, tenendo conto della disciplina sportiva praticata dai singoli prima dell'incorporazione e delle esigenze della Forza armata stessa.

I militari di cui al comma 3 che praticano discipline sportive non previste nei centri sportivi di Forza armata o che non vengono destinati nei predetti centri, ai sensi del precedente comma, sono assegnati a comandi, enti o reparti vicini alla società sportiva di appartenenza compatibilmente con le esigenze organiche o di servizio.

Le richieste per l'assegnazione dei predetti militari presso le sedi di origine vengono inoltrate dal CONI, almeno quattro mesi prima della partenza del contingente di appartenenza degli interessati».

È approvato.

Presidenza del Vice Presidente GIUST

Art. 28.

Allo scopo di assicurare un ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aree, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le Regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

L'amministrazione militare, per la programmazione delle iniziative di cui al precedente comma, si avvale dell'apporto degli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti

nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso ai musei, ai teatri, ai cinematografi, agli impianti sportivi, a favore dei militari in servizio;

c) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative nonché la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

La concessione dell'uso delle infrastrutture di cui al precedente comma è subordinata:

alle prioritarie esigenze ginnico-sportive dei militari in servizio, del personale civile della difesa e dei relativi familiari, nonché alle esigenze di funzionalità e sicurezza degli enti e reparti militari presso cui le infrastrutture sono dislocate;

al preventivo accertamento dell'agibilità degli impianti da parte dei richiedenti;

alla stipula, da parte degli enti e delle organizzazioni richiedenti, di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture;

alla predisposizione, a carico degli enti e organizzazioni richiedenti, di adeguati servizi di assistenza sanitaria e di pronto soccorso per tutto il tempo di uso delle predette infrastrutture militari.

BUTINI, relatore alla Commissione. L'articolo 28 riguarda i rapporti tra l'amministrazione militare e le comunità locali per le attività assistenziali e ricreative da prestare a vantaggio o a favore dei militari di leva. Il comitato ristretto lo ha parzialmente modificato e farà pertanto riferimento solo alle parti che sono state modificate.

Il primo comma è stato riformulato nel seguente modo: «Allo scopo di assicurare un

ordinato rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i COIR, su direttive del Ministro della difesa, concordano con le Regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio».

Il secondo comma, poi, è stato così riformulato: «L'amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al precedente comma con gli organi della rappresentanza militare». Il testo proposto dalla Camera diceva: «si avvale dell'apporto degli organi di rappresentanza militare».

Per il resto, il testo proposto dalla Camera prosegue invariato tranne l'aggiunta del punto c) che riguarda le iniziative specifiche per prevenire il fenomeno delle tossicodipendenze e recita: «c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze».

Si è poi modificato l'ultimo comma dell'articolo, al posto del quale, a proposito dell'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive, si propone il seguente testo: «Gli enti e le organizzazioni richiedenti dovranno provvedere alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture». Ci sembra questa una norma cautelativa da adottare in ogni caso perchè dall'uso degli impianti sportivi possono nascere sempre contenziosi di varia natura. Riterrei che l'approvazione dell'articolo 28 in questo testo non debba presentare grandi dubbi.

Do pertanto lettura del testo dell'articolo nella riformulazione proposta dal comitato ristretto:

Art. 28.

«Allo scopo di assicurare un organico rapporto tra Forze armate e società civile, i comandi delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi e delle regioni aeree, d'intesa con i Consigli intermedi della rappresentanza militare, su direttive del Ministro

della difesa, concordano con le Regioni, le province ed i comuni, i programmi e le iniziative di cui all'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 11 luglio 1978, n. 382, a favore dei militari in servizio.

L'amministrazione militare concorda la programmazione e lo sviluppo delle iniziative di cui al precedente comma con gli organi della rappresentanza militare.

I suddetti programmi riguardano:

a) l'ammissione dei militari in servizio alla frequenza e alla utilizzazione delle strutture civili, culturali, sportive, ricreative, esistenti nel territorio comunale sede dei comandi, dei reparti e degli enti delle Forze armate;

b) l'uso agevolato di mezzi di trasporto - urbani ed extraurbani - e l'accesso dei militari in servizio ai musei, ai teatri, ai cinematografi e agli impianti sportivi;

c) l'organizzazione, in concorso con le Amministrazioni locali, di seminari, cicli di conferenze ed altre iniziative specifiche tese a prevenire e combattere il fenomeno delle tossicodipendenze;

d) ogni altra iniziativa atta ad agevolare l'integrazione dei militari nella società civile, attraverso dibattiti, incontri con realtà culturali ed associative, nonchè la partecipazione a momenti significativi della vita sociale.

Le autorità militari, secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, concordano con gli enti scolastici, i comuni e le organizzazioni sportive esistenti nell'ambito del territorio in cui operano gli enti militari, l'uso temporaneo delle infrastrutture ginnico-sportive eventualmente in dotazione ai reparti stessi.

Gli enti e le organizzazioni richiedenti provvedono alla stipula di apposite polizze per l'assicurazione contro i rischi e la responsabilità civile derivanti dall'uso delle predette infrastrutture».

Presidenza del Presidente FRANZA

PRESIDENTE. A questo emendamento sono stati presentati alcuni subemendamenti dal senatore Fallucchi; stante la sua assenza,

poichè nessuno intende farli propri, li dichiaro decaduti.

ORIANA. Signor Presidente, per quanto riguarda l'articolo 28, concordo in linea generale con quanto propone il comitato ristretto, tranne sulla proposta di sopprimere, al secondo comma, le parole: «si avvale dell'apporto» per sostituirle con il termine: «concordano».

PRESIDENTE. Senatore Oriana, intende presentare un apposito subemendamento?

ORIANA. No, signor Presidente, intendo riferirmi alla modifica contenuta nel testo dell'emendamento proposto dal comitato ristretto. Volevo, su questo punto, suggerire di non modificare il testo della legge vigente. Il concetto di «si avvale» mi sembra più logico e specifico, rendendo meglio l'idea del tipo di rapporto che deve sussistere tra questi organismi.

MILANI Eliseo. Dato che si tratta di utilizzare gli impianti localizzati nei comuni, sembra ovvio dire «concordano».

ORIANA. Si parla degli organi di rappresentanza militare; «si avvale» mi sembra più che buona come soluzione. Occorre consentire che questi organismi funzionino ognuno per proprio conto; dimezzarli non mi sembrerebbe la soluzione ideale. Ribadisco pertanto la mia proposta di lasciare immodificato il testo.

GIACCHÈ. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione vorrei dire che non riesco a capire perchè, dal momento che nel primo comma si dice che i comandi, d'intesa con i COIR, devono concordare con gli organismi locali i programmi e le iniziative a favore dei militari, si debba poi negare il fatto che l'amministrazione debba concordare la programmazione e lo sviluppo dei piani generali anche con gli organi di rappresentanza militare. Personalmente, mi esprimo a favore del testo proposto.

PRESIDENTE. Poichè non è stato presentato un emendamento formale in tal senso, metto

ai voti l'articolo 28 nel testo proposto dal comitato ristretto.

È approvato.

Art. 29.

A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge gli assegni spettanti ai dipendenti statali, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, competono anche ai militari di cui all'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 440, che risultino con carico di famiglia.

La misura del sussidio che, in base alla legge 10 dicembre 1957, n. 1248, viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi è raddoppiata.

È approvato.

Art. 30.

Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, è autorizzato, con proprio decreto, ad aggiornare triennialmente, nei limiti di un apposito accantonamento predisposto nella legge finanziaria dell'anno in corso nell'ambito del fondo speciale di parte corrente, la paga netta giornaliera dei militari e graduati di truppa, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 440.

Al sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda, nonchè al sergente e gradi corrispondenti in ferma di leva prolungata, compete uno stipendio annuo lordo iniziale pari ai sette decimi di quello spettante ai pari grado di cui all'articolo 137 della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le norme di cui al titolo VI della citata legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche al personale di cui al precedente secondo comma.

Ricordo che il Ministro ha proposto l'accantonamento di questo articolo poichè sono in corso di allestimento degli emendamenti relativi alla paga militare. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il comitato ristretto ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 30, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 30-*bis*.

«Ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio di leva, di leva prolungata e in ferma volontaria, trattenuti o richiamati, la paga è dovuta anche durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, di licenza comunque previsti dalla legge e dai regolamenti e per i relativi giorni di viaggio di andata e ritorno.

Per i militari indicati nel precedente primo comma la paga è sospesa quando, senza giustificati motivi, non raggiungono il loro Corpo o se ne assentano.

Il controvalore della razione viveri è corrisposto al personale militare indicato nel precedente primo comma quando in licenza, nonchè durante i giorni di viaggio di andata e ritorno dalle licenze di qualsiasi specie».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei a questo punto esprimere un suggerimento. La Commissione si accinge ad esaminare una parte del disegno di legge che affronta alcuni grossi problemi contenuti in norme importanti che poi, evidentemente, hanno tutte un corrispettivo finanziario. I problemi dei volontari e della leva prolungata fanno parte di un sistema che - a mio giudizio (e pregherei i colleghi di valutare queste osservazioni) - va visto complessivamente, perchè gli equilibri dei contingenti numerici, gli oneri che comportano, i problemi legati al proseguimento delle carriere sono questioni alle quali - secondo me - si dovrebbe dedicare un'apposita seduta nella quale esaminare complessivamente questo corpo di articoli. Suggerirei quindi di rinviare l'esame degli articoli riguardanti la parte finanziaria della leva prolungata, dei contingenti di volontari, dell'ordinamento dei volontari, cioè l'articolo

aggiuntivo 30-*bis* e gli articoli 31, 32, 33 e 34, ad un'altra seduta, affrontando invece, in quella odierna, la rimanente parte del disegno di legge, che invece può essere esaminata. Occorre d'altronde pensare che, a seconda di come si risolve questo insieme di articoli, si dà un senso o un altro al disegno di legge. Non dimentichiamo che anche l'articolo 5, già in precedenza accantonato, va poi riconnesso a questi problemi. Per cui ritengo - ripeto - che sia il caso di procedere ad un esame unico ed omogeneo, senza interruzioni, di tutte tali questioni.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, è accolta la proposta del relatore e pertanto si procederà all'esame degli articoli successivi.

FINESTRA. Mi sembra che alcune norme degli articoli 31 e 32 siano in contrasto con la legge n. 212 del 1983 che riguarda i sottufficiali: dobbiamo scegliere tra le norme di questi articoli e quella legge che, tra l'altro, da tutti è stata giudicata buona, e a me non sembra il caso di contraddirla.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. A mio giudizio bisognerebbe accantonare gli articoli dal 30-*bis* al 34 trattandoli unitamente in un'unica seduta.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, resta stabilito l'accantonamento degli articoli dal 30-*bis* al 34.

Passiamo all'articolo 35. Ne do lettura:

Art. 35.

Le norme di cui al precedente articolo 15 si applicano anche ai militari in ferma di leva prolungata nonchè ai militari volontari specializzati dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Il comitato ristretto ha proposto la soppressione di questo articolo. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 35.

Non è approvato.

Art. 36.

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del primo comma dell'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 397, è inserito il seguente alinea:

«1/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle armi o corpi dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;».

Dopo il sesto alinea della lettera *d*) del secondo comma dell'articolo 9 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, è inserito il seguente alinea:

«0,50/20 per i militari in ferma di leva prolungata biennale o triennale provenienti dalle Forze armate (esclusa l'Arma dei carabinieri) quali elettricisti, magnetisti, specialisti in aeromobili, meccanici di mezzi corazzati, meccanici di automezzi, radiomontatori, operatori meccanografici, piloti di elicottero, nocchieri, meccanici e motoristi navali, tecnici elettronici, incursori e sommozzatori, in congedo o in servizio, che abbiano completato la predetta ferma senza demerito;».

Su questo articolo i senatori Milani e Fiori hanno presentato un emendamento soppressivo, al primo e al secondo comma, delle parole: «o triennale».

MILANI Eliseo. In altre occasioni abbiamo già espresso la nostra posizione sull'argomento, ed in questa sede desidero ribadire che il prolungamento della leva volontaria sino a tre anni suscita delle attese che potrebbero anche scivolare pericolosamente verso forme di precariato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento testè illustrato dal senatore Milani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 36.

È approvato.

Propongo di accantonare gli articoli 37 e 38, nonchè gli articoli aggiuntivi che ad essi si riferiscono.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 39. Ne do lettura:

Art. 39.

Gli iscritti nelle liste di leva residenti fuori del comune ove ha sede il consiglio di leva sono muniti, a cura dell'ufficio di leva competente, di apposita cartolina precetto che consente loro il viaggio gratuito di andata e ritorno sulle ferrovie dello Stato e in concessione, sugli autoservizi di linea, nonchè sui servizi extraurbani di navigazione interna e sulle linee marittime, dal luogo di residenza alla sede del consiglio di leva.

Il comitato ristretto ha proposto la soppressione di questo articolo. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 39.

Non è approvato.

Art. 40.

Gli iscritti nelle liste di leva sottoposti alle operazioni di leva, ricevono il vitto da parte dell'amministrazione militare, nonchè una indennità raggugliata alla paga giornaliera del soldato; a coloro che provengono da località diverse da quelle dove si svolgono le operazioni di leva, viene assicurato l'alloggio a cura dell'amministrazione militare.

Il comitato ristretto ha proposto la soppressione di questo articolo. Poichè non sono stati presentati altri emendamenti e nessuno chiede di parlare, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 40.

Non è approvato.

Art. 41.

La riduzione da 18 a 12 mesi della durata della ferma di leva nella Marina militare sarà effettuata con la seguente gradualità:

17 mesi per i militari alle armi incorporati nell'anno precedente quello dell'entrata in vigore della presente legge;

16 mesi per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

14 mesi per i militari incorporati nell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge;

12 mesi per i militari incorporati nel secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Riterrei necessario unire l'esame di questo articolo a quello di tutti gli altri articoli che abbiamo accantonato. Infatti abbiamo approvato alcune modifiche alla disciplina prevista dal testo licenziato dalla Camera dei deputati per il passaggio della leva di marina da 18 a 12 mesi. Probabilmente le soluzioni che si adotteranno nell'esame degli articoli precedentemente accantonati potrebbero favorire una scelta al riguardo, e pertanto propongo l'accantonamento dell'articolo 41.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Art. 42.

La decorrenza della promozione al grado di sergente della Marina militare dei sottocapi diplomati «D» e laureati «L», stabilita al primo giorno dell'ottavo mese di servizio dal V comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 216, come sostituito dall'articolo 25 della legge 10 giugno 1964, n. 447, viene modificata come segue:

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del decimo mese di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell'undicesimo mese

di servizio per i militari incorporati nell'anno di entrata in vigore della presente legge;

dal giorno precedente a quello di compimento della ferma di leva per i militari incorporati a partire dal secondo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

Art. 43.

Per le opere di costruzione, ampliamento e modificazione di edifici o infrastrutture destinati ai servizi della leva, reclutamento, incorporamento, formazione professionale e addestramento dei militari della Marina militare, da realizzare nelle sedi di La Spezia, Taranto e La Maddalena su terreni del demanio, compreso quello marittimo, si prescinde dall'accertamento richiesto dal secondo comma dell'articolo 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, così come risulta modificato dagli articoli 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, restando comprese dette opere tra quelle destinate alla difesa nazionale, di cui seguono la disciplina.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispose una relazione sull'attuazione del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

ORIANA. Credo che se non predisporremo con questa legge anche gli strumenti necessari alla realizzazione delle strutture, rischieremo di non attivarli più.

Sono favorevole al testo dell'articolo 43 e non vedo inoltre il motivo della sua soppressione, considerata anche l'influenza che tale articolo riveste sulle soluzioni che dovremo adottare.

MILANI Eliseo. Desidero evidenziare il fatto che, secondo me, l'articolo in esame non lega

con il resto del disegno di legge. Alla Camera dei deputati stanno discutendo un disegno di legge organica per l'alienazione e la permuta di beni.

GIACCHÈ. È una questione che riguarda soprattutto la dignità della Commissione. Non credo si possa dire che l'articolo 43 non si accorda con i temi trattati nel disegno di legge perchè esso riguarda gli edifici destinati alla leva. Tuttavia, qualora si proponesse l'accantonamento, riterrei opportuno verificare l'utilità effettiva dell'articolo in esame perchè, giacendo da sette anni in Parlamento il disegno di legge organica sulla materia, è possibile che tutte o parte delle opere previste dall'articolo 43 siano già state realizzate, come ad esempio, per quanto mi risulta, a La Spezia. Rischiamo di approvare un articolo con cui si permette di derogare a norme per edificare immobili che sono stati già costruiti.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Non vi è alcuna proposta di soppressione dell'articolo. Il comitato ristretto l'ha mantenuto ed il senatore Milani ha soltanto esposto un giudizio secondo cui tale emendamento non lega con il resto della normativa.

GIACCHÈ. Dove vengono eseguite le selezioni psicoattitudinali dei militari di leva? Evidentemente alcuni di questi edifici sono già stati costruiti anche a La Maddalena e a Taranto.

ORIANA. Se si arriva alla conclusione di approvare l'articolo 43, non vedo proprio il motivo di fissare la nostra attenzione su La Spezia. So che in quella città la gran parte del consiglio di leva è stata ricostruita. In ogni caso, però, ritengo che qualche struttura, come ad esempio un'eventuale sede per le visite specialistiche, debba essere ancora realizzata. Se arriviamo alla conclusione di mantenere l'articolo 43, ritengo opportuno lasciare anche la previsione della sede di La Spezia.

PRESIDENTE. Viste le discordanze sulla materia e la necessità di ulteriori informazioni, propongo di accantonare momentaneamente l'articolo 43.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Il comitato ristretto ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 43, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 43-bis.

«L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, è così modificato:

«Il Ministro della difesa ha facoltà di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprono gli impieghi o esercitano mestieri ed attività o si trovino in speciali condizioni fissate in apposito regolamento da emanare, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione della Commissione sull'articolo aggiuntivo elaborato dal comitato ristretto, da inserire dopo l'articolo 43.

Abbiamo inteso modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che riguarda la richiesta di un apposito regolamento da emanare, sentite le Commissioni difesa del Parlamento, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, per quanto riguarda la facoltà del Ministro della difesa di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprono impieghi o esercitano mestieri ed attività o si trovino in speciali condizioni, tutti da determinare. Tale facoltà era già prevista dall'articolo 122 del citato decreto del Presidente della Repubblica, ma gli uffici competenti hanno incontrato numerose difficoltà per il chiarimento degli impieghi o mestieri o attività o condizioni relative.

MILANO Eliseo. L'attuale norma è inapplicabile.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Proprio per questo il comitato ristretto propone che venga emanato un apposito regolamento.

4^a COMMISSIONE

64° RESOCONTO STEN (10 ottobre 1986)

D'altra parte, la norma risale a 22 anni fa ed il Parlamento ancora non ha provveduto a chiarirla. A questo punto, chiediamo che il Governo provveda ad emanare un apposito regolamento. Faccio un esempio concreto. Due anni fa, all'incirca, è stato adottato un provvedimento di mobilitazione per un certo numero di ufficiali e soldati, richiamati per un periodo di aggiornamento. Da parte di molti di essi sono state sollevate eccezioni per particolari impieghi, o attività professionali o particolari condizioni e quindi sono nate molte contestazioni. In quella occasione fu chiaro ed evidente che la norma di cui parliamo non è definita e circoscritta.

PRESIDENTE. Soprattutto il termine «attività» è molto generico.

BUTINI, relatore alla Commissione. Questo significa che il Ministro della difesa deve chiarire, mediante un apposito regolamento, quali sono gli impieghi, i mestieri, le attività o le posizioni speciali in forza dei quali, in caso di mobilitazione, si può concedere l'esenzione o il ritardo, tenendo conto della evoluzione organizzativa, tecnologica e sociale del Paese. Pertanto chiedo l'accantonamento di tale emendamento.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Passiamo all'articolo 44. Ne do lettura:

Art. 44.

Il Ministro della difesa presenta al Parlamento, entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi della truppa, ai locali adibiti a cucine, a mensa e ad attività del tempo libero, ed idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva.

Al programma di cui al precedente comma si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il Ministro della difesa, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, predispone una relazione sull'attuazio-

ne del programma di cui al primo comma del presente articolo, specificando, nell'ambito dei capitoli 2802 e 4005 del citato stato di previsione, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo.

A questo articolo è stato presentato un emendamento, da parte del comitato ristretto, tendente a sostituire le parole «della truppa» con le altre «dei militari di leva».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 44 nel testo modificato.

È approvato.

Il senatore Giacchè ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 44, il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 44-bis.

«I militari di leva entrano a far parte del Consiglio centrale della rappresentanza militare.

I delegati dei militari di leva vengono eletti semestralmente, con voto diretto, nominativo e segreto, fra i delegati dei consigli intermedi della rappresentanza militare, entro il decimo giorno successivo a quello della dichiarazione di elezione degli stessi, nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato così ripartite:

a) due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari;

b) una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento».

GIACCHÈ. L'articolo aggiuntivo intende risolvere una questione annosa. Ogni volta che vi è un incontro fra il Ministro della difesa e il

COCER si presenta il problema che, in questo organismo, mancano i rappresentanti dei militari di leva. Si propone di accogliere questa istanza, che il Ministro ha ripetutamente considerato giusta, inserendo nel COCER anche i rappresentanti dei militari di leva. Nell'articolo aggiuntivo si propone quindi che i delegati dei militari di leva vengano eletti nella misura di tre unità per ciascuna Forza armata o Corpo armato: due unità in rappresentanza dei militari e graduati di truppa in servizio di leva compresi i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari, una unità in rappresentanza degli ufficiali di complemento in servizio di prima nomina e degli allievi ufficiali di complemento.

ORIANA. Poichè a proposito dell'articolo 43 è stato sollevato il problema della sua omogeneità con il resto del disegno di legge in esame, vorrei far notare che anche questo articolo 44-*bis* mi sembra mancare di omogeneità. Sarebbe forse più opportuno inserirlo in un disegno di legge di modifica della legge sulla rappresentanza. L'articolo aggiuntivo in esame mi sembra un modo per entrare in un argomento passando per altra via. Ritengo che esso non sia afferente alla materia, per cui preannuncio il mio voto contrario.

FERRARA Maurizio. L'articolo 44-*bis* è afferente alla materia. Occorre vedere come si considera la materia stessa. La leva non è più soltanto un atto amministrativo, ma va vista in un quadro che va completato. Apparentemente la normativa in oggetto non è afferente alla materia in discussione, ma in realtà il fatto di preparare, a cura del Governo, dei materiali che abbiano una funzione indicata anche nell'articolo 45, è un modo di avvicinarsi alla leva in maniera diversa rispetto al passato. È la legge che ha introdotto certi meccanismi di rappresentanza, quindi non c'è nulla di surrettizio e non vi è alcuna infiltrazione. Si vuole soltanto mettere per iscritto che la rappresentanza fa parte del nostro ordinamento militare per cui la si agevola. Non capisco quindi l'obiezione del senatore Oriana, mentre esprimo il mio consenso all'emendamento proposto dal senatore Giacchè.

BOLDRINI. Vorrei richiamare l'attenzione su una questione molto seria: l'attuazione della leva è al centro di tutte le riunioni delle rappresentanze. Non avere la rappresentanza della leva in un organo centrale mi pare sia un problema importante. Vi è stata persino una proposta del Ministro, mi sembra già approvata, di riunire i rappresentanti della leva. Che la leva sia presente nel massimo organismo di rappresentanza è anche una scappatoia per avere un quadro più preciso della situazione.

ORIANA. Signor Presidente, mi scusi se riprendo la parola, ma, come ho evidenziato nel mio precedente intervento, abbiamo di fronte un principio di carattere generale che riguarda l'omogeneità del disegno di legge.

Posso anche accettare come principio il concetto di cooperazione, però continuo ad insistere che noi non possiamo legiferare su una materia che implica una riforma totale della legge sulla rappresentanza. Inoltre, ritengo che questa modifica non incida sulla sostanza o sulla bontà del provvedimento in esame.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, credo che questo emendamento, aggiuntivo di un articolo possa essere accolto. È vero, noi potremmo discutere a lungo sull'argomento della rappresentanza in generale ed io potrei avere anche delle opinioni personali, ma dal momento in cui è prevista la rappresentanza (se non erro di recente ne abbiamo anche modificato il regolamento), e tenuto conto che a questo disegno di legge sono stati attribuiti chiaramente significati normativi (d'altra parte una legge come questa deve averli), ed interviene in un momento particolare dal punto di vista psicologico e politico, ritengo che tale articolo aggiuntivo non sia in contrasto con la struttura dell'ordinamento vigente. Sarebbe opportuno, invece, approfondire, ed essere cauti, altri argomenti i cui articoli abbiamo accantonato.

Quindi, esprimo parere favorevole su questo emendamento che integra il sistema rappresentativo vigente non alterandolo.

OLCESE, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, onorevoli senatori,

mi associo alla posizione espressa dal relatore Butini anche se personalmente (sottolineo personalmente e mi rivolgo al Gruppo comunista) non riesco a capire con quale logica si portino avanti delle estensioni di tipo democratico in determinate rappresentanze senza fissarne i poteri relativi. Nulla può funzionare se a fronte di una rappresentatività conclamata non è previsto in modo corrispondente il potere effettivo di esercitare.

L'argomento l'ho già affrontato in questa sede altre volte e si riferisce ai difetti di funzionamento di tali organismi rappresentativi che non funzionano o funzionano male, seminando disillusione nei partecipanti. L'aspetto che ho sottolineato è un principio elementare della scienza dell'organizzazione. Comunque, accolgo la tesi del senatore Butini; il mio è un ragionamento di ordine generale ed investe l'intera funzionalità di questi organismi di cui continuamente (mi sia consentito dirlo) sperimentiamo i difetti.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 44-bis, proposto dal senatore Giacchè, su cui il relatore e il rappresentante del Governo si sono dichiarati favorevoli.

È approvato.

Art. 45.

Il Ministro della difesa appronta una pubblicazione da consegnare ai militari di leva all'atto dell'incorporazione, che contenga la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le principali disposizioni che attengono alla vita del militare, comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

BUTINI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli senatori, con questo articolo si intende consegnare ai militari di leva un corredo di libri: la Costituzione, la legge recante norme sui principi della disciplina militare, il regolamento sulla rappresentanza militare e sulla disciplina militare nonché le

principali disposizioni che attengono alla vita militare comprese quelle relative ai servizi e alle licenze.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 45.

È approvato.

Art. 46.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro della difesa, d'intesa con gli altri Ministri interessati, presenta al Parlamento la relazione sullo stato del personale di leva e in ferma di leva prolungata, congiuntamente alla relazione sullo stato della disciplina militare, prevista dall'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

Con la relazione sullo stato del personale di leva è illustrato altresì lo stato di attuazione di quanto previsto nei precedenti articoli 12, 13, 14 e 32, nonché la situazione delle attività culturali e ricreative a favore dei militari di leva.

È approvato.

Art. 47.

Le comunicazioni ed il prospetto, di cui al terzo comma dell'articolo 17 della presente legge, sono allegati alla relazione al Parlamento di cui al precedente articolo 46.

Con la suddetta relazione sono fornite anche dettagliate notizie circa i risultati dell'applicazione degli articoli 28 e 29 della legge 31 maggio 1975, n. 191.

È approvato.

Preso atto che la Commissione ha deciso di accantonare l'articolo 48, relativo alla parte finanziaria, passiamo all'esame dell'articolo 49.

Art. 49.

È abrogato il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

È abrogata altresì ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

BUTINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, la Camera dei deputati suggerisce, con questo articolo, di abrogare il terzo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, in relazione alla leva aeronautica, in quanto prevede il titolo preferenziale per i laureati in ingegneria aerospaziale e per i periti aeronautici. Forse sarebbe stato opportuno abrogare anche il quarto ed il sesto comma; poiché tale modifica non è stata formalizzata in un emendamento, propongo di approvare l'articolo 49 nel testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 49.

È approvato.

ORIANA. Signor Presidente, vorrei fare mie le proposte di modifica presentate a questo punto dal senatore Fallucchi. Desidero inoltre precisare che gli articoli aggiuntivi dovrebbero eventualmente essere inseriti dopo l'articolo 47, qualora fossero approvati.

Poiché queste norme sono in stretta relazione con alcuni articoli già accantonati, chiedo di soprassedere momentaneamente al loro esame.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni così resta stabilito.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è rinviato ad altra seduta

I lavori terminano alle ore 11,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO